

Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde
28.10.2013

LAVORATORI OCCASIONALI E DECRETO DEL FARE

di Pierpaolo Masciocchi

Quesito:

L'utilizzo anche occasionale di personale retribuito con i buoni lavoro (Voucher) fa scattare l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro, dal redigere il documento sulla valutazione rischi agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, dalla dotazione dei dispositivi di sicurezza individuale alla vigilanza sanitaria, giusto? Quindi non c'è alcuna differenza tra un lavoratore con contratto a tempo determinato/indeterminato e un lavoratore occasionale (pagato tramite Voucher)? Con l'emanazione del Decreto del Fare (Legge 98/2013) sono state attuate delle semplificazioni in materia o comunque sono sempre obbligatori gli adempimenti di cui sopra e le stesse tempistiche per i lavoratori occasionali pagati con voucher?

Risposta:

Sul rapporto tra utilizzo occasionale di personale retribuito con i buoni lavoro (cd. vouchers) e gli adempimenti previsti dal T.U. sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.) si è espresso il Ministero del Lavoro in risposta ad uno specifico quesito sulla materia. In questo caso, precisa il Ministero, nonostante si tratti di prestazioni lavorative che soddisfano esigenze occasionali di tipo saltuario, non denotando un vero e proprio rapporto di lavoro, nei confronti dei lavoratori accessori vanno ottemperati tutti gli obblighi del T.U. compresi quello di formare e informare il lavoratore, di dotarlo di Dpi (sulla base della valutazione dei rischi), di sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente. La ricorrenza dell'obbligo di osservare il T.U., secondo l'interpretazione ministeriale, è prevista dallo stesso d.lgs. 81/08 all'art. 3, comma 8 nel quale si stabilisce che: nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'art. 70 e segg. Del D.Lgs. 276/03 e s.m.i. (legge Biagi), le norme sulla sicurezza si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Tale interpretazione viene suffragata dal Ministero richiamando quanto affermato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro che considera i lavoratori occasionali più vulnerabili dei lavoratori con contratti a tempo indeterminato. In effetti l'art. 35 del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) ha disposto una serie di misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata. Rispetto, tuttavia, all'originaria formulazione del decreto legge, che demandava ad un apposito decreto del Ministero del lavoro la definizione di semplificazioni degli adempimenti per la formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, per prestazioni lavorative di durata inferiore a 50 giorni l'anno, in sede di conversione del decreto è stato disposto che le misure semplificative riguarderanno la sola documentazione, ai fini dell'inserimento della stessa nel libretto formativo del cittadino, che dimostrerà l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di formazione e informazione.